



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.MIURA00DRVE/Uff.I/15995 A2a/A22a

Venezia, 24 novembre 2010

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

con sede in Venezia, Riva de Biasio, Santa Croce 1299, in qualità di titolare del trattamento dei dati, in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott.ssa Carmela Palumbo, ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo 196/2003,

VISTO il D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice di protezione dei dati personali”;

VISTO il provvedimento generale dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali del 29.11.2000 recante titolo “*Videosorveglianza. il decalogo delle regole per non violare la privacy*”;

VISTO il provvedimento generale dell’autorità del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 recante titolo “*Provvedimento in materia di videosorveglianza*” che ha sostituito il provvedimento del 29.04.2004 recante titolo “*Videosorveglianza. Le nuove garanzie per i cittadini*”;

VISTO il provvedimento di questo USR prot. 1966/a22 del 16.03.2006 di adozione del sistema di videosorveglianza;

CONSIDERATO che occorre aggiornare il predetto atto alla luce del nuovo provvedimento dell’Autorità del Garante;

RILEVATO CHE permane la necessità di effettuare nei locali dell’U.S.R. per il Veneto, sito in Venezia alla Riva De Biasio, Santa Croce 1299, attività di controllo per la tutela degli ambienti e dei locali al fine di garantire la sicurezza dei dati e dei documenti all’interno dell’edificio (nei limiti consentiti dall’art. 18 comma 2 D.lgs. 196/2003).

RILEVATO CHE tale funzione non può essere assolta interamente dai dipendenti in servizio presso l’U.S.R., stante la carenza di personale preposta a tale specifica mansione;

VISTE le norme dello statuto dei lavoratori L.300/70;

VISTE le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità personale e dell’immagine;

AGGIORNA

il provvedimento prot. 1966/A22 del 16.03.2006 con le seguenti precisazioni e modificazioni:

Art.1 – Individuazione degli impianti:

il sistema di videosorveglianza presso il locali dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto è realizzato mediante l’utilizzo di due telecamere, una di esse è posta all’esterno,

all'ingresso dell'edificio ed ha lo scopo di inquadrare le persone che entrano nell'Ufficio, l'altra è posta all'interno dell'edificio ed inquadra l'atrio principale.

Art.2 – Finalità

Il sistema di videosorveglianza adottato mira alla salvaguardia del patrimonio pubblico, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo e a migliorare la sicurezza interna dell'edificio ove si svolgono attività di servizi e custodia di documenti ufficiali, il cui nocumento ricadrebbe sulla collettività sia in termini di costo sia in termini di rallentamento nell'erogazione dei servizi.

Art. 3 – Limite di utilizzo

Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 2 del presente provvedimento.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L.300/70), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione scolastica.

I dati raccolti non verranno divulgati o diffusi;

Le immagini in sincronia con la ripresa saranno visionabili solo al personale addetto anche ai servizi di portineria posizionato davanti alle postazioni di controllo, mentre le immagini registrate saranno visionabili, laddove se ne presentasse la necessità, alle persone di volta in volta incaricate dal titolare del trattamento.

Per la manutenzione dell'impianto e per il supporto tecnico finalizzato alla visione delle immagini raccolte dal sistema, l'Ufficio scolastico regionale si avvale di una ditta esterna all'uopo individuata.

Art. 4 – Durata della conservazione delle immagini

La conservazione delle immagini è limitata nel tempo nel rispetto dei limiti di legge. Tuttavia, trattandosi di ufficio pubblico con apertura dal lunedì al venerdì, in considerazione della esigenza di ulteriore conservazione in relazione a festività o ai periodi coincidenti con il sabato e la domenica, le registrazioni verranno conservate per 96 ore. Soltanto nel caso in cui nell'arco delle 96 ore di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio pubblico le immagini saranno conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria.

Il sistema impiegato viene programmato in modo da consentire alla scadenza del termine di durata massima della conservazione dei dati la loro cancellazione automatica mediante sovraregistrazione di nuove immagini.

Agli interessati identificabili saranno assicurati i diritti di cui all'artt. 7-10, Titolo II, del D.Lgs. 196/2003;

Art. 5 – Pubblicità

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- La pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto di apposita comunicazione concernente il funzionamento dell'impianto riportante il presente provvedimento;
- L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
- L'affissione in modo stabile all'albo dell'amministrazione del presente provvedimento.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Carmela Palumbo)